



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

ORIGINALE

SINDACO

ORDINANZA N. 60 del 27-12-2022

**Oggetto: DEROGA AL DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO DI
BIOMASSE VEGETALI**

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 51 del 20.10.2022-O con la quale sono state adottate alcune misure per contenere l'inquinamento atmosferico, tra le quali anche il divieto di attivare combustioni all'aperto;

ATTESO che la stessa ordinanza in merito al divieto di combustioni all'aperto;

RITENUTO che si prevedono specifiche deroghe collegate a manifestazioni locali;

CONSIDERATO:

- che in varie località del Veneto, tra cui anche in questo Comune, in occasione della festività dell'Epifania del 5 e 6 gennaio, consuetudine accendere il falò quale forma di aggregazione e di condivisione;
- l'esiguo numero di richieste di deroga pervenute per l'accensione dei tradizionali falò della Befana;

RITENUTO possibile per le motivazioni sopra esposte derogare al divieto di combustione di materiali vegetali di cui all'art.182 del D.Lgs.152/2006 stabilito attraverso l'ordinanza sindacale n.51/2022, prescrivendo comunque modalità di realizzazione per minimizzare l'emissione di PM10 nell'atmosfera;

VISTO il D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ;

VISTO il D.Lgs.267/2000 art.7, 50 e 54;

VISTO lo Statuto del Comune Pederobba;

ORDINA

di derogare al divieto di combustione all'aperto di biomasse vegetali, di cui all'ordinanza sindacale n. 51 del 20/10/2022, nelle giornate del 05 e 06/01/2023, limitatamente per l'accensione dei tradizionali falò dell'Epifania che si svolgerà nell'ambito delle manifestazioni organizzate nelle parrocchie e associazioni locali nel territorio comunale.

I falò dovranno essere realizzati avendo cura di:

- posizionarli lontani da siepi, alberi, fienili, abitazioni garage, tende gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
- non utilizzare benzina, gas o altri combustibili;
- utilizzare esclusivamente legno vergine (legno non verniciato e non trattato con solventi e simili) e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la produzione di fumo;
- creare pire di altezza massima di 5 metri e di diametro non superiore ai 4 metri;
- mantenere il pubblico a distanza di sicurezza dal falò;
- smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi.
- di rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio tra cui il DM 261/96, la nota dal Ministero dell'Interno del 28/7/2017 e del 18/7/2018;
- Garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze;
- Garantire via di esodo in caso di necessità;

PRECISA

Che la presente ordinanza decade automaticamente, perdendo di efficacia, qualora fossero presi provvedimenti amministrativi, anche sovracomunali, che vietano in modo assoluto l'accensione di fuochi all'esterno per sopraggiunte condizioni climatiche avverse;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art 3 comma 4 della L. 07/08/90 n.241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In

alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

Che il provvedimento:

- sia portato a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale, al sito Istituzionale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Gli ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della osservanza della presente ordinanza;

TURATO MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa